

Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2021, n. 25-3512

L.R. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19. L.R. 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 109. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2021 e 2022.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, all'articolo 19, comma 1, istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato;

la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, all'articolo 13, in coordinato disposto con il comma 1, lettera o), dell'Allegato B alla medesima legge regionale e con l'articolo 6, comma 3, lettera e), sancisce che, in accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi, nell'ambito del Programma regionale degli interventi, relativi, tra l'altro, al pagamento di premi assicurativi per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da avversità atmosferiche, da epizootie, da incidente ambientale, per lo smaltimento dei capi morti o per i danni causati da animali protetti;

l'art. 109 (Norme transitorie) della legge regionale sopra richiamata n. 1/2019, dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui al suddetto articolo 6 della medesima legge, relativo all'anno 2022 (come modificato dalla legge regionale n. 29/2020), restano in vigore le disposizioni normative precedenti oggetto di abrogazione da parte della stessa legge ed in particolare l'art. 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 sopra richiamata.

Richiamato che il suddetto articolo 19 sancisce che:

le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi degli Organismi collettivi di difesa di cui al Capo III del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), i quali provvedono all'erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite (comma 2);

sono demandate alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi (comma 4);

è autorizzata una spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00 (comma 5).

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, il cui Capo I dispone aiuti per il pagamento dei premi assicurativi.

Visto il richiamato D.Lgs n. 102/2004, nel cui ambito operano gli Organismi collettivi di difesa (articolo n. 11).

Visto l'articolo 82 della l.r. n. 1/2019, che stabilisce che l'Anagrafe agricola del Piemonte è l'archivio probante per il controllo amministrativo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale e prevede la preventiva costituzione del fascicolo aziendale per ogni soggetto che attiva un procedimento amministrativo in materia.

Richiamato che l'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte è, pertanto, propedeutica alla presentazione alla Pubblica Amministrazione (PA) di istanze in materia di agricoltura e sviluppo rurale e che i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono utilizzati per l'esecuzione dei relativi controlli amministrativi (comma 5, l.r. n. 1/2019).

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (G.U.UE serie C, n. 204 del 1 luglio 2014).

Visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)" n. 1857/2006 (G.U.UE serie L. n. 193 del 1 luglio 2014).

Richiamato che:

il Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014 trova applicazione sino al 31 dicembre 2022, per effetto della modifica del periodo di applicazione stabilita nel Regolamento (UE) n. 2008 del 8 dicembre 2020 della Commissione;

ai sensi del richiamato articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla suddetta misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Dato atto che la suddetta misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014, ed in particolare:

- dall'articolo 27 (Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti), paragrafo 1, lettera c), secondo la quale l'aiuto può essere concesso nella misura massima del 100% dei costi di rimozione (raccolta e trasporto) e del 75% dei costi per la distruzione (trasformazione, incenerimento o coincenerimento) dei capi morti o fino ad un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti,

- dall'articolo 28 (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi), paragrafo 3, secondo il quale può essere concesso un aiuto nella misura massima del 65% del costo del premio assicurativo.

Dato atto che gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi non devono ostacolare il funzionamento del mercato unionale dei servizi assicurativi ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 28 del suddetto Regolamento di esenzione e devono rispettare le prescrizioni del paragrafo 4 del sopra citato articolo 28 (compensano solo il costo necessario ad ovviare alle perdite subite e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura).

Richiamato, inoltre, che il Regolamento (UE) n. 702/2014 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 1, comma 6 (campo di applicazione): gli aiuti non si applicano alle imprese in difficoltà, salvo alcune eccezioni;
- art. 6 (effetto di incentivazione): l'aiuto, salvo alcune eccezioni (come gli aiuti erogati a copertura dei costi di smaltimento dei capi morti), deve avere un effetto di incentivazione sull'attività oggetto dell'aiuto medesimo;
- art. 7 (intensità di aiuto e costi ammissibili): ai sensi del paragrafo 2, l'aiuto non può riguardare l'IVA, salvo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA;
- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti "de minimis", purchè riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;
- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento medesimo;
- art. 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

Ritenuto necessario, in conformità all'articolo 109 della legge regionale n. 1/2019, provvedere, per gli anni 2021 e 2022, alla regolamentazione ed alla definizione delle tipologie di polizze ammesse alla misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, in attuazione dell'art. 19 della legge regionale del 29 dicembre 2015, n. 28.

Ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie pubbliche e coordinare l'azione amministrativa, prevedere, in conformità al suddetto art. 19, l'utilizzo delle risorse finanziarie regionali anche in concorrenza con i fondi statali disponibili nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (D.Lgs n. 102/2004).

Ritenuto di prevedere che, relativamente alla misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico per gli anni 2021-2022, di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 28/2015:

1. possano beneficiare del contributo regionale sopra menzionato, sul costo del premio assicurativo, le aziende zootecniche titolari di allevamento (come proprietari o detentori per altro titolo), in qualità di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, operanti in Piemonte e che contraggono polizze, di durata annuale (anno solare) o inferiore, per la copertura dei danni all'attività zootecnica;
2. le garanzie assicurative ammesse al contributo regionale siano le seguenti:
 - a) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa;
 - b) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria;
 - c) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);
 - d) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);
 - e) spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);
 - f) danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);

3. il contributo regionale concedibile per la copertura delle garanzie assicurative per lo smaltimento dei capi morti di cui al precedente punto 2 è previsto ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento di esenzione e ne rispetta l'intensità di aiuto prescritta (fino al 100% dei costi per la rimozione e fino al 75% dei costi per la distruzione), mentre il contributo regionale concedibile per la garanzia assicurativa di cui al medesimo punto 2, lettera f), è stabilito ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di esenzione e ne rispetta l'intensità di aiuto prescritta (fino al 65% del costo del premio assicurativo);
4. le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), possono beneficiare anche dell'intervento finanziario statale nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura, mentre quelle dalla lettera c) a f) sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale in quanto con specifiche non compatibili con lo stesso Piano o non adeguatamente rappresentate: mancanza di soglia di danno, asimmetria nella determinazione dei valori assicurati per rispondere a specificità locali (recupero col mezzo aereo), senza limite di indennizzo individuale incentrato su ciascun beneficiario della copertura assicurativa, bensì con limite di indennizzo globale sull'insieme dei soggetti protetti dall'assicurazione (massimale assicurato collettivo);
5. il livello di aiuto regionale sulle garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), sia concesso fino alla concorrenza del livello massimo consentito dalle norme unionali sugli aiuti di Stato sopra richiamate, tenuto anche conto del livello di aiuto statale per le medesime coperture assicurative applicato con i rispettivi Piani di Gestione del Rischio in agricoltura per gli anni 2021 e 2022 (D.Lgs. n. 102/2004);
6. per la determinazione del contributo regionale concedibile per ciascun richiedente - sulla base delle richieste pervenute e nel caso in cui il totale del contributo regionale complessivamente richiesto da tutte le domande ammesse superi la dotazione finanziaria prevista per la presente misura di sostegno - si proceda ad una ripartizione del contributo regionale disponibile, nell'ambito delle domande pervenute, mediante una riduzione dell'aiuto richiesto in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (criterio della riduzione proporzionale per tutti), fatto salvo quanto stabilito nei successivi punti da 7 a 9;
7. tenuto conto dell'allarme sociale e dell'impatto economico sulla pastorizia generato dai danni arrecati dalla predazione al bestiame da specie protette dalla legislazione nazionale o unionale, nonché l'impatto economico che assume la copertura dei costi per il recupero dei capi morti con il mezzo aereo per la pastorizia esercitata in montagna, si introduce il criterio della priorità nella ripartizione delle risorse regionali disponibili a favore delle garanzie assicurative di cui al punto 2, lettere d), ed e), qualora ne sia evidenziato il relativo premio assicurativo nelle polizze, al fine di garantire il pieno sostegno alle suddette coperture assicurative;
8. per le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), la spesa ammessa al contributo, per ciascuna annualità assicurativa, sia determinata utilizzando prezzi unitari non superiori a quelli stabiliti negli appositi Decreti Ministeriali;
9. per la garanzia assicurativa di cui al precedente punto 2, lettera f), è prerequisite per l'ammissione a contribuzione che i valori indennizzabili dei capi deceduti siano determinati rispettando i valori dei capi abbattuti riportati nei Decreti Ministeriali di cui al punto 8 o, in alternativa, che siano determinati sulla base della quotazione ISMEA al momento del sinistro;
10. i beneficiari finali dell'aiuto regionale abbiano sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

a) rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;

b) non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti);

e che tali dichiarazioni vengano acquisite anche tramite i servizi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

11. ai sensi della richiamata normativa nazionale e regionale per l'Anagrafe agricola del Piemonte, le imprese agricole richiedenti il contributo regionale di cui al presente provvedimento siano registrate nella suddetta Anagrafe, con la possibilità di rivolgersi anche ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali, per l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate;

12. le imprese agricole beneficiarie della misura possono presentare domanda individualmente o per il tramite degli Organismi collettivi di difesa di cui all'art. 11 del D.lgs n. 102/2004 ed in quest'ultimo caso l'impresa agricola interessata deve servirsi di un unico Organismo di sua scelta per l'adesione alle polizze agevolate e la successiva richiesta del relativo contributo regionale;

13. il contributo regionale è erogato a fronte di apposita domanda di contribuzione, le cui modalità e termini di presentazione sono definiti con atti del Settore competente;

14. il termine di presentazione delle domande per richiedere i contributi regionali per le polizze agevolate viene definito, ai sensi del punto 13, nell'anno solare successivo a quello per il quale il contributo è richiesto e l'aiuto viene erogato ai richiedenti previa istruttoria delle domande presentate e della relativa documentazione allegata e successivo eventuale riparto delle risorse disponibili;

15. si introduce un limite di € 30.000,00 quale contributo regionale massimo sulla spesa ammessa nell'anno da ciascun beneficiario finale sul costo dei premi assicurativi per le polizze di cui al presente provvedimento deliberativo, al fine di razionalizzare i criteri di erogazione del contributo regionale per una sua migliore modulazione tra la platea di beneficiari.

Dato atto che:

trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014, è necessario eseguire preventivamente alla concessione ed erogazione dell'aiuto le consultazioni del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai richiedenti e per i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in applicazione del cosiddetto "principio Deggendorf";

con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", i dati identificativi degli aiuti concessi e di quelli erogati, devono essere prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Richiamato l'art. 17 del citato Regolamento di cui al decreto n. 115/2017, nel cui comma 1 dispone: "*Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge*

24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1 luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli, nonché l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della visura Deggendorf, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali".

Ritenuto, altresì, di stabilire che:

per garantire che, per le finalità di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, i dati identificativi degli aiuti concessi e gli importi erogati siano prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, tale attività di registrazione dei dati sia condotta dal Settore regionale competente per le domande presentate individualmente e dagli Organismi Collettivi di Difesa per le domande ad adesione collettiva presentate per il loro tramite, ai sensi della Convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte ed i predetti organismi (D.D. 150/A1700A del 17 febbraio 2021);

il provvedimento di concessione contenga l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle visure (visura Deggendorf e visura Aiuti già concessi per la concessione e solo visura Deggendorf per l'erogazione) ed i relativi codici, nonché il codice di pre-registrazione SIAN-COR, condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali, ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".

Richiamato, inoltre, che:

la L.R. n. 16/2002, che istituisce in Piemonte l'Organismo Pagatore per le Erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

in base a quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. n. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

l'art. 5 della L.R. n. 16/2002 dispone che all'Organismo Pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli Enti delegati dalla L.R. n. 17/1999.

Dato atto:

della Convenzione stipulata con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), rep. n. 99 del 11 giugno 2020, per l'affidamento dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 16/2002 (schema di convenzione approvato con D.D. n. 289 del 14 maggio 2020);

con la determinazione dirigenziale n. 472 del 14 luglio 2020 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata e che a seguito di comunicazione a riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 29 luglio 2020 (nota ARPEA n. 5957 del 29 luglio 2020);

tra i procedimenti amministrativi individuati di cui ai punti precedenti, è compreso il procedimento di cui al presente provvedimento.

Dato atto, altresì, che gli aiuti concessi dal presente provvedimento:

- non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi,
- non sono limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo,
- non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Italia.

Richiamato che gli aiuti ai costi di smaltimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, devono essere subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato.

Vista la D.G.R. n. 39-3267 del 9 maggio 2016, che consente l'uso del sistema del Documento Commerciale Semplificato, per il trasporto degli animali di qualunque specie morti in allevamento, a tutti gli assicurati tramite gli Organismi collettivi di difesa, approvando un apposito schema di convenzione tra la Regione Piemonte ed i suddetti Organismi per consentire ai "call center" designati dalle compagnie assicuratrici e/o dai brokers l'interrogazione telematica della banca dati zootecnica regionale ARVET, limitatamente alle informazioni previste per l'attivazione degli interventi di raccolta degli animali morti presso le aziende zootecniche del Piemonte.

Preso atto che i Piani di gestione dei rischi in agricoltura 2021 e 2022, di cui al D.Lgs n. 102/2004, non sono ancora stati emanati e che negli anni precedenti il predetto Piano ha disposto, tra l'altro, un aiuto finanziario fino al 50% sul costo del premio assicurativo, a favore degli imprenditori agricoli, per i costi di smaltimento dei capi morti per qualunque causa e senza soglia di danno.

Dato atto della necessità di prevedere, nell'ambito del provvedimento di apertura domande per il contributo regionale, un livello di intensità dell'aiuto di cui al presente provvedimento tale per cui il cumulo dell'aiuto regionale con quello nazionale non porti a sovracompensazione con il superamento dei limiti di aiuto consentiti dalla regolamentazione europea.

Ritenuto necessario sospendere l'erogazione del contributo regionale fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014).

Ritenuto, inoltre, dare atto che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, i termini dei procedimenti collegati al regime di aiuto di cui al presente provvedimento siano i medesimi termini già individuati con la D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020 ("L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19. L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 109. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – Approvazione delle disposizioni applicative per l'anno 2020 ed integrazione alla D.G.R. n. 10 – 396 del 18 ottobre 2019."), ad integrazione della D.G.R. n. 10 – 396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Visto il D.Lgs n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", al cui articolo 39 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Richiamato il criterio della competenza finanziaria “potenziata” di cui al D.Lgs. n. 118/2011, che stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione.

Preso atto della determinazione dirigenziale n. 412/A1700A/2021 del 13/05/2021 che ha accertato minori risorse finanziarie utilizzate con il bando 2015, approvato con la determinazione dirigenziale 623 del 02/10/2015, per il sostegno finanziario alle imprese agricole per la sottoscrizione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2015, ammontanti complessivamente ad euro 24.140,30, a cui si è dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 2063/2015 di € 1.105.694,30 assunto sul capitolo di spesa n. 177155/2015 del bilancio finanziario gestionale 2015-2017.

Ritenuto pertanto di destinare le minori risorse finanziarie utilizzate per la stipulazione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2015 di cui al punto precedente, per finanziare in parte la sottoscrizione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2021.

Ritenuto, pertanto, di approvare, in conformità all’articolo 109 della legge regionale n. 1/2019 ed in attuazione dell’articolo 19 legge regionale n. 28/2015, l’allegato (Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni applicative per il sostegno finanziario alle imprese agricole per la stipulazione di polizze assicurative in campo zootecnico per gli anni 2021 e 2022, anche in concorrenza con i fondi nazionali disponibili nell’ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (D.Lgs n. 102/2004) e stabilendo di destinare, una dotazione finanziaria complessiva di € 3.444.140,30, di cui € 1.734.140,30 per la sottoscrizione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2021 ed € 1.710.000,00 per la stipulazione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2022.

Vista la legge regionale del 15 aprile 2021, n. 8, recante “Bilancio di previsione finanziario 2021-23”.

Vista la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio di previsione finanziaria 2021-23” Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-23. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs n. 118/2011”.

Dato atto che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 3.444.140,30, di cui euro 1.734.140,30 per la sottoscrizione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2021 ed euro 1.710.000,00 per la stipulazione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2022, trova la seguente copertura finanziaria:

- per euro 24.140,30 quali minori risorse finanziarie utilizzate per la sottoscrizione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2015, accertate con la determinazione dirigenziale n. 412/A1700A/2021 del 13/05/2021;
- per euro 1.710.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177155/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2022;
- per euro 1.710.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177155/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2023.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare, in conformità all'articolo 109 della legge regionale n. 1/2019 ed in attuazione dell'articolo 19 legge regionale n. 28/2015, l'allegato (Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni applicative per il sostegno finanziario alle imprese agricole per la stipulazione di polizze assicurative in campo zootecnico per gli anni 2021 e 2022, anche in concorrenza con i fondi nazionali disponibili nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (D.Lgs n. 102/2004) e stabilendo di destinare, una dotazione finanziaria complessiva di € 3.444.140,30, di cui € 1.734.140,30 per la sottoscrizione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2021 ed € 1.710.000,00 per la stipulazione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2022;

2. di stabilire che, relativamente alla misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico per gli anni 2021 e 2022, di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 28/2015:

2.1 possano beneficiare del contributo regionale sopra menzionato, sul costo del premio assicurativo, le aziende zootecniche titolari di allevamento (come proprietari o detentori per altro titolo), in qualità di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, operanti in Piemonte e che contraggono polizze, di durata annuale (anno solare) o inferiore, per la copertura dei danni all'attività zootecnica;

2.2 le garanzie assicurative ammesse al contributo regionale siano le seguenti:

- a) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa;
- b) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria;
- c) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizootia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- d) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- e) spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- f) danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);

2.3 il contributo regionale concedibile per la copertura delle garanzie assicurative per lo smaltimento dei capi morti di cui al precedente punto 2 è previsto ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento di esenzione e ne rispetta l'intensità di aiuto prescritta (fino al 100% dei costi per la rimozione e fino al 75% dei costi per la distruzione), mentre il contributo regionale concedibile per la garanzia assicurativa di cui al medesimo punto 2, lettera f), è stabilito ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di esenzione e ne rispetta l'intensità di aiuto prescritta (fino al 65% del costo del premio assicurativo);

2.4 le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2.2, lettere a) e b), possono beneficiare anche dell'intervento finanziario statale nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura, mentre quelle dalla lettera c) a f) sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale in quanto con specifiche non compatibili con lo stesso Piano o non adeguatamente rappresentate: mancanza di soglia di danno, asimmetria nella determinazione dei valori assicurati per rispondere a specificità locali (recupero col mezzo aereo), senza limite di indennizzo individuale incentrato su ciascun

beneficiario della copertura assicurativa, bensì con limite di indennizzo globale sull'insieme dei soggetti protetti dall'assicurazione (massimale assicurato collettivo);

2.5 il livello di aiuto regionale sulle garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), sia concesso fino alla concorrenza del livello massimo consentito dalle norme unionali sugli aiuti di Stato sopra richiamate, tenuto anche conto del livello di aiuto statale per le medesime coperture assicurative applicato con i rispettivi Piani di Gestione del Rischio in agricoltura per gli anni 2021 e 2022 (D.Lgs n. 102/2004);

2.6 per la determinazione del contributo regionale concedibile per ciascun richiedente - sulla base delle richieste pervenute e nel caso in cui il totale del contributo regionale complessivamente richiesto da tutte le domande ammesse superi la dotazione finanziaria prevista per la presente misura di sostegno - si proceda ad una ripartizione del contributo regionale disponibile, nell'ambito delle domande pervenute, mediante una riduzione dell'aiuto richiesto in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (criterio della riduzione proporzionale per tutti), fatto salvo quanto stabilito nei successivi punti da 7 a 9;

2.7 tenuto conto dell'allarme sociale e dell'impatto economico sulla pastorizia generato dai danni arrecati dalla predazione al bestiame da specie protette dalla legislazione nazionale o unionale, nonché l'impatto economico che assume la copertura dei costi per il recupero dei capi morti con il mezzo aereo per la pastorizia esercitata in montagna, si introduce il criterio della priorità nella ripartizione delle risorse regionali disponibili a favore delle garanzie assicurative di cui al punto 2.2, lettere d), ed e), qualora ne sia evidenziato il relativo premio assicurativo nelle polizze, al fine di garantire il pieno sostegno alle suddette coperture assicurative;

2.8 per le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), la spesa ammessa al contributo, per ciascuna annualità assicurativa, sia determinata utilizzando prezzi unitari non superiori a quelli stabiliti negli appositi Decreti Ministeriali;

2.9 per la garanzia assicurativa di cui al precedente punto 2, lettera f), è prerequisite per l'ammissione alla contribuzione che i valori indennizzabili dei capi deceduti siano determinati rispettando i valori dei capi abbattuti riportati nei Decreti Ministeriali di cui al punto 2.8 o, in alternativa, che siano determinati sulla base della quotazione ISMEA al momento del sinistro;

2.10 i beneficiari finali dell'aiuto regionale abbiano sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

a) rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;

b) non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti);

e che tali dichiarazioni vengano acquisite anche tramite i servizi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

2.11 ai sensi della richiamata normativa nazionale e regionale per l'Anagrafe agricola del Piemonte, le imprese agricole richiedenti il contributo regionale di cui al presente provvedimento siano registrate nella suddetta Anagrafe, con la possibilità di rivolgersi anche ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali, per l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate;

2.12 le imprese agricole beneficiarie della misura possono presentare domanda individualmente o per il tramite degli Organismi collettivi di difesa di cui all'art. 11 del D.lgs n. 102/2004 ed in quest'ultimo caso l'impresa agricola interessata deve servirsi di un unico Organismo di sua scelta per l'adesione alle polizze agevolate e la successiva richiesta del relativo contributo regionale;

2.13 il contributo regionale è erogato a fronte di apposita domanda di contribuzione, le cui modalità e termini di presentazione sono definiti con atti del Settore competente;

2.14 il termine di presentazione delle domande per richiedere i contributi regionali per le polizze agevolate viene definito, ai sensi del punto 13, nell'anno solare successivo a quello per il quale il

contributo è richiesto e l'aiuto viene erogato ai richiedenti previa istruttoria delle domande presentate e della relativa documentazione allegata e successivo eventuale riparto delle risorse disponibili;

2.15 si introduce un limite di € 30.000,00 quale contributo regionale massimo sulla spesa ammessa nell'anno da ciascun beneficiario finale sul costo dei premi assicurativi per le polizze di cui al presente provvedimento deliberativo, al fine di razionalizzare i criteri di erogazione del contributo regionale per una sua migliore modulazione tra la platea di beneficiari;

3. di disporre la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea;

4. di sospendere l'attuazione della misura di aiuto fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014);

5. di stabilire che, per garantire le finalità di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, i dati identificativi degli aiuti concessi e gli importi erogati siano prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e che tale attività di registrazione dei dati sia condotta dal Settore regionale competente per le domande presentate individualmente e dagli Organismi Collettivi di Difesa per le domande ad adesione collettiva presentate per il loro tramite, ai sensi della Convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte ed i predetti organismi (D.D. 150/A1700A del 17 febbraio 2021);

6. di disporre che il provvedimento di concessione contenga l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle visure (visura Deggendorf e visura Aiuti già concessi per la concessione e solo visura Deggendorf per l'erogazione) ed i relativi codici, nonché il codice di pre-registrazione SIAN-COR, condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali, ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

7. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, i termini dei procedimenti collegati al regime di aiuto di cui al presente provvedimento siano i medesimi termini già individuati con la D.G.R. n. 15-1173 del 27 marzo 2020 ("L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19. L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 109. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – Approvazione delle disposizioni applicative per l'anno 2020 ed integrazione alla D.G.R. n. 10 – 396 del 18 ottobre 2019."), ad integrazione della D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";

8. di dare atto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 3.444.140,30, di cui euro 1.734.140,30 per la sottoscrizione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2021 ed euro 1.710.000,00 per la stipulazione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2022, trova la seguente copertura finanziaria:

- per euro 24.140,30 quali minori risorse finanziarie utilizzate per la sottoscrizione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2015, accertate con la determinazione dirigenziale n. 412/A1700A/2021 del 13/05/2021;
- per euro 1.710.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177155/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2022;

- per euro 1.710.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177155/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2023.

9. di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo la disciplina di maggior dettaglio che si rendesse eventualmente necessaria per una corretta attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento, ove si vanti una posizione di interesse legittimo, è ammessa, entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla sua piena conoscenza, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito ufficiale della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

Disposizioni applicative per il sostegno finanziario regionale alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico per gli anni 2021 e 2022
(articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015)

Garanzie assicurative ammesse all'aiuto regionale e destinate alle aziende zootecniche operanti in Piemonte, con intensità dell'aiuto espressa come limite massimo raggiungibile:

Le seguenti garanzie possono essere disgiunte o combinate per formare, rispettivamente, polizze specifiche a copertura di una sola tipologia di danno o a copertura di più tipi di danno. Nel caso di polizze che ricomprendano più garanzie assicurative, il certificato assicurativo di polizza deve riportare l'importo del premio articolato per singola garanzia oggetto di copertura assicurativa, salvo derivi dall'unione di garanzie aventi la medesima intensità di aiuto. Non è ammessa al contributo regionale la combinazione delle garanzie 1 e 2, nonché 1 con 3, 4 o 5 sottostanti, in quanto vi sarebbe una duplicazione di copertura assicurativa.

Le garanzie assicurative da 3 a 6 sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale.

1. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa:

Da determinare annualmente, successivamente all'emanazione del Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura per ciascun anno considerato, qualora l'intensità dell'aiuto nazionale si discosti dalla percentuale fino ad ora adottata. Nell'ipotesi di conferma della percentuale dell'aiuto nazionale pari al 50%, adottata in passato e fino al 2020:

- Intensità dell'aiuto: 50 % per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 25% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

2. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria:

Da determinare annualmente, successivamente all'emanazione del Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura per ciascun anno considerato, qualora l'intensità dell'aiuto nazionale si discosti dalla percentuale fino ad ora adottata. Nell'ipotesi di conferma della percentuale dell'aiuto nazionale pari al 50%, adottata in passato e fino al 2020:

- Intensità dell'aiuto: 50 % per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 25% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

3. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizootia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (ad adesione e massimale assicurato collettivi):

- Intensità dell'aiuto: 100% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 75% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

4. spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

- Intensità dell'aiuto: 100% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di rimozione dei capi morti e 75% per la parte di premio assicurativo relativa ai costi di distruzione.

5. spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

- Intensità dell'aiuto: 100% del premio assicurativo relativo ai costi di rimozione dei capi morti.

6. danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno):

- Intensità dell'aiuto: 65% del premio assicurativo.

Beneficiari dell'aiuto regionale:

Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) - anche per il tramite degli Organismi collettivi di difesa (D.lgs n. 102/2004) - attive nella produzione agricola primaria ed operanti in Piemonte, titolari di allevamento (in qualità di proprietari o per altro titolo), ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Requisiti delle polizze:

Le garanzie assicurative sopra elencate, per accedere al contributo regionale, debbono prevedere il rispetto dei seguenti requisiti, laddove compatibili con la specifica garanzia assicurata:

- il servizio di smaltimento dei capi morti in allevamento (raccolta e distruzione della carcassa) deve avvenire nel rispetto della specifica normativa sanitaria, attraverso l'utilizzo di operatori autorizzati ai sensi della normativa di settore;
- le garanzie assicurative 1, 2 e 3 devono essere applicabili all'intero territorio regionale e tutte le garanzie (da 1 a 6) debbono riferirsi all'arco temporale compreso nell'anno solare;
- l'osservanza, da parte dell'assicurato, degli obblighi di polizia veterinaria e di identificazione e registrazione dei capi nelle anagrafi veterinarie;
- i dati di consistenza aziendale utilizzati devono provenire dai rispettivi fascicoli aziendali, in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole), alla l.r. n. 14/2006 (istituzione dell'anagrafe agricola del Piemonte);
- l'esclusione della copertura assicurativa per i capi morti e macellati per il consumo umano;
- la società assicuratrice fornisce annualmente al contraente della polizza un rendiconto informatico dei sinistri intercorsi, contenente i seguenti dati relativi a ciascun sinistro, utili al monitoraggio degli smaltimenti:
 - a) codice stalla dell'assicurato,
 - b) data del sinistro,
 - c) specie coinvolta e quantità smaltite,
 - d) orientamento produttivo assicurato,
 - e) dati identificativi del capo smaltito, per le specie in cui è disponibile,
 - f) importo liquidato.

La garanzia assicurativa n. 6 (alpeggio) è ammessa alla contribuzione se i valori indennizzabili dei capi deceduti sono determinati rispettando i valori dei capi abbattuti riportati nei Decreti Ministeriali sui prezzi unitari massimi da applicare per le polizze zootecniche agevolate o se vengono utilizzati i valori ISMEA al momento del sinistro.

Prescrizioni:

Le imprese agricole richiedenti il contributo regionale oggetto del presente atto devono essere registrate nell'anagrafe del Servizio Informativo Agricolo Piemontese ed effettuare l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate, anche rivolgendosi ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali.

Le imprese beneficiarie devono anche rispettare le prescrizioni dell'articolo 14 (requisiti e adempimenti per gli incentivi assicurativi) di cui al D.M. 12 gennaio 2015 (Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e successive modifiche e integrazioni.

Per poter beneficiare dell'aiuto del contributo regionale per la garanzia assicurativa 6 (alpeggio), l'imprenditore agricolo deve presentare una domanda per l'adesione in polizza che, per essere conforme all'effetto di incentivazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento di esenzione, deve contenere i seguenti elementi:

- a) identificazione precisa del beneficiario (nominativo o ragione sociale, indirizzo, identificativo fiscale);
- b) indirizzo o individuazione univoca (codice stalla) dell'unità produttiva interessata;
- c) consistenza dei capi allevati e tipologia produttiva;
- d) garanzia assicurativa per la quale si chiede l'adesione alla polizza;
- e) tipologia di aiuto: sovvenzione;
- f) importo del finanziamento pubblico richiesto, espresso come livello di aiuto massimo ammissibile.

Gli elementi dalla lettera a) alla c) sono già presenti nel fascicolo aziendale aggiornato, mentre gli elementi relativi alle lettere d), e) ed f) sono presenti nel modello di domanda per richiedere il contributo regionale per le singole imprese agricole. I Consorzi di difesa devono invece assicurare, nella loro procedura interna, la raccolta degli elementi d), e) ed f) da parte dei singoli richiedenti l'adesione in polizza.

Oltre ai predetti dati, il beneficiario finale (consorziato o meno), deve altresì dichiarare che: "In relazione alla presente polizza si dichiara di ritenere necessario ricevere il contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso al pagamento del premio della polizza assicurativa".

Inoltre, i beneficiari finali dell'aiuto rappresentato dal contributo regionale, devono annualmente sottoscrivere le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

- a) di rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;
- b) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti).

Tali dichiarazioni devono essere presenti nel fascicolo aziendale dell'impresa agricola interessata, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Piemontese. Sono considerate valide le dichiarazioni rilasciate dal produttore nell'annualità antecedente a quella di copertura assicurativa agevolata o acquisite in corso d'anno.

Procedura e Tempistica:

1. Fase di presentazione domande di contributo: ai sensi dei punti 2.13 e 2.14 del dispositivo della presente deliberazione, con atto del Settore regionale competente vengono definite modalità e termine di presentazione delle domande di contribuzione. Quest'ultimo sarà collocato nell'anno successivo a quello delle polizze per le quali si chiede la contribuzione, a partire dal mese di febbraio, per consentire alle compagnie assicurative di elaborare i dati definitivi della campagna assicurativa e trasferirli ai rispettivi contraenti.

Le domande saranno accompagnate dalla documentazione necessaria per consentirne il successivo esame istruttorio, come da modalità definite nell'atto di apertura domande.

2. Fase di esame istruttorio delle domande pervenute: il Settore regionale competente effettua l'esame istruttorio delle domande pervenute, con la possibilità di chiedere ulteriore documentazione relativa ai beneficiari finali anche ai rispettivi Organismi collettivi di difesa, nell'ambito di controlli a campione (ad esempio copia di certificati assicurativi).

3. Fase della concessione ed erogazione del contributo regionale: al termine della fase precedente, il Settore regionale competente procede con la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili a favore di ciascun soggetto che ha presentato domanda ed abbia avuto esito positivo all'istruttoria, mediante apposita Determinazione Dirigenziale e tale atto conclude il procedimento amministrativo di concessione ed erogazione del contributo regionale (ai sensi del punto 7 del dispositivo della deliberazione) ai soggetti richiedenti. Con la medesima determinazione si

autorizza anche ARPEA ad erogare il contributo regionale ai predetti soggetti. Tale atto è anche concessione dell'aiuto al beneficiario finale nel caso di domande individuali, mentre nel caso in cui i richiedenti siano Organismi collettivi di difesa, ai sensi della convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte ed i predetti organismi (D.D. 150/A1700A del 17 febbraio 2021), la concessione al beneficiario finale impresa agricola avviene con atto dei medesimi Organismi.

4. Fase di conclusione della registrazione dell'aiuto: le finalità di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, ovvero la pronta registrazione nel Registro Aiuti del SIAN (istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali) dei dati identificativi degli aiuti concessi e degli importi erogati, sono regolate dalla convenzione sopra richiamata. Il Settore regionale competente adotta gli ulteriori atti e provvedimenti che eventualmente si rendessero necessari, anche ad integrazione o modifica della D.D. di convenzione sopra richiamata, per assicurare che le modalità operative e le tempistiche di questa fase siano adeguate per dar corso alla piena adesione ai contenuti del decreto ministeriale sopra citato.